



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

### DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA

L'anno 2017, il giorno 10 del mese di ottobre in Cagliari

TRA

L'Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia con sede in Cagliari - Via Is Mirrionis n. 1, codice fiscale 80019600925 e partita IVA 00443370929, rappresentata dal Direttore *pro tempore* Prof. Pier Luigi Lecis, nato a Gonnosfanadiga (CA) il 19.11.1947, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, di seguito indicato per brevità "Committente";

E

La dott.ssa Daniela Fadda nata a Cagliari il 01.09.1980 residente in Cagliari, Via Randaccio n. 12, codice fiscale FDD DNL 80P41 B354B, cittadina italiana, di seguito anche denominata per brevità "Prestatore d'opera"

PREMESSO

- che ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 art.7, comma 6 e 6bis, le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, previe procedure comparative pubbliche, possono conferire esclusivamente incarichi individuali di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità in esso previsti;
- che in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 01.12.2009 è consentito il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo, di supporto alla didattica, alla ricerca o all'amministrazione, a cui non si possa far fronte con personale in servizio o per compiti non rientranti nelle mansioni del personale stesso, oltre che per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca;
- che il Piano Finanziario del Progetto di ricerca "*Personalità, concetto di sé e benessere in adolescenza*" prevede il ricorso ad un incarico di lavoro autonomo di natura temporanea e altamente qualificata, da parte di un esperto di particolare e comprovata specializzazione;
- che il Consiglio del Dipartimento con delibera n. 80 del 28.06.2017, ha riscontrato la suddetta esigenza e ha approvato l'Avviso di selezione n. 8 del 04.09.2017, prot. n. 149601, pubblicato in pari data sul sito Unica - Concorsi e Selezioni, con il quale ha indetto una selezione per titoli e colloquio;
- che il predetto Avviso è stato divulgato anche attraverso la e-mail di Ateneo ([utenti@liste.unica.it](mailto:utenti@liste.unica.it)) il 04.09.2017;
- che dato il decorso del termine di 5 giorni dalla richiesta del Dipartimento alla Direzione del Personale, come previsto dalla circolare prot. n. 147808 dell'11.08.2017, si è accertata l'impossibilità oggettiva di avvalersi di una risorsa interna di personale per svolgere il predetto incarico, anche avuto riguardo alla mancata presentazione delle domande da parte di dipendenti idonei;

- che il Direttore del Dipartimento ha approvato gli atti della procedura di selezione, la graduatoria generale di merito pubblicata sul sito del Dipartimento in data 28.09.2017, nonché il conferimento dell'incarico alla dott.ssa Daniela Fadda risultata vincitrice della citata selezione;

- che la dott.ssa Daniela Fadda è in possesso sia della laurea in Psicologia conseguita in data 07.03.2005 presso l'Università degli Studi di Cagliari sia di idonei requisiti e specifiche competenze personali per fornire la prestazione di cui sopra;

- che la dott.ssa Daniela Fadda ha dichiarato, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010, di non avere vincoli di parentela od affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

SI CONVIENE E SI STIPULA

#### **Art.1 – Recepimento premessa**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art.2 – Definizione dell'incarico**

L'Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia conferisce alla dott.ssa Daniela Fadda l'incarico individuale di lavoro autonomo avente ad oggetto

Creazione di un database e analisi statistica dei dati raccolti tra il settembre 2015 e il maggio 2017 nell'ambito del progetto *"Personalità, concetto di sé e benessere in adolescenza"*

#### **Art.3 – Obblighi del Prestatore d'opera**

La prestazione ha carattere personale e dovrà essere resa individualmente dal Prestatore d'opera che non potrà avvalersi di sostituti. L'incarico è svolto senza vincoli di subordinazione e senza eterorganizzazione da parte del Committente. Lo svolgimento dell'opera o servizio avverrà in piena autonomia rispetto ai tempi e alle modalità di esecuzione e con autonoma organizzazione del lavoro.

Qualora richiesto per lo svolgimento di un parte della prestazione il Prestatore d'opera, previo consenso del Responsabile scientifico del progetto, avrà accesso ai locali e alle attrezzature del Dipartimento di Prdagogia, Psicologia, Filosofia. In tal caso il Prestatore d'opera è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà per il Committente di trattenere il corrispettivo fino a concorrenza del danno, salva e impregiudicata ogni altra azione anche risarcitoria. In relazione a ciò il Prestatore d'opera dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente, attraverso il proprio referente in seguito individuato, relative alla sicurezza del luogo di lavoro. E' fatto comunque obbligo al referente di comunicare tempestivamente alla Direzione Finanziaria l'inizio dell'attività del Prestatore d'opera.

#### **Art.4 – Obblighi di condotta**

Il Prestatore d'opera si impegna a conformare la propria condotta agli obblighi, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e al Codice di Ateneo emanato con D. R. n.427 del 03.02.2015 e aggiornato con D. R. n. 313 del 12 gennaio 2017 a cui si fa, rispettivamente, integrale riferimento. Le parti convengono che il contratto si risolve di diritto nelle ipotesi in cui l'art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013 prevede delle sanzioni espulsive.

#### **Art.5 – Durata del contratto**

L'incarico avrà la durata di 1 mese con decorrenza dalla data di stipula.

Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere anticipatamente il presente rapporto senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con **10 (dieci)** giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Prestatore d'opera alcun diritto a risarcimento di danni.

Allo stesso modo il Prestatore d'opera ha facoltà di recedere senza formalità alcuna, fatta salva la comunicazione scritta con **10 (dieci)** giorni di preavviso. Sono inoltre cause di immediato

scioglimento del rapporto, senza preavviso, il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi e il mutuo dissenso, nonché il venire meno da parte del Prestatore d'opera ai propri obblighi di riservatezza ed esclusiva, al divieto di svolgimento di attività in concorrenza di cui al presente contratto e/o al divieto di compiere atti in pregiudizio del Committente.

#### **Art.6 – Corrispettivo**

Il corrispettivo è stabilito in Euro 2.381,86 (Euro duemilatrecentottantuno/86), al lordo delle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico del Prestatore d'opera e verrà corrisposto in un'unica soluzione. Ai fini della liquidazione del corrispettivo il Prestatore d'opera dovrà presentare al Responsabile scientifico, a cui compete l'accertamento dell'avvenuto e regolare svolgimento dell'incarico, una relazione sull'attività svolta e sul risultato ottenuto. Tale relazione dovrà essere allegata alla disposizione del Responsabile della struttura dipartimentale.

#### **Art.7 – Rimborsi spese**

Il Prestatore d'opera avrà diritto al rimborso delle spese sostenute solo se preventivamente concordate con il Committente. Le stesse sono fiscalmente qualificate come compenso. Tale eventuale rimborso sarà assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF, di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973.

#### **Art.8 – Inquadramento giuridico, fiscale e previdenziale**

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. Gli oneri fiscali e previdenziali scaturenti dal presente contratto saranno a carico del Prestatore d'opera e del Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge. A fini fiscali i redditi sono inquadrati come lavoro autonomo non esercitato abitualmente, ai sensi dell'art.67, co. 1, lett. l) del D. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche.

All'atto dell'erogazione del compenso il Committente opererà a carico del Prestatore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF così come previsto dall'art. 25 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. Il compenso sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge n. 335/1995 per la parte che eccede la franchigia dei 5.000 euro, stabilita dall'art. 44 del D. L. n. 269/2003 convertito con Legge n. 326/2003.

#### **Art.9 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro**

Il Prestatore d'opera si impegna a conformare la propria condotta a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e dal Regolamento per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro approvato con D. R. n. 58 del 14.04.2014.

#### **Art.10 – Risoluzione anticipata e recesso**

Fatto salvo il venir meno dell'interesse del Committente, l'assenza per malattia o infortunio non comporta automaticamente l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del Prestatore d'opera, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare. Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il Prestatore d'opera non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, poiché in relazione al compenso pattuito egli si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor valore della prestazione eseguita, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

#### **Art.11 – Obbligo di riservatezza**

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore d'opera entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. E' altresì vietata la diffusione di apprezzamenti attinenti ai progetti, programmi ed organizzazione di essi e/o del Committente.

### **Art.12 - Invenzioni**

Ove nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto il Prestatore d'opera permetta la realizzazione di una invenzione e/o in generale di un'opera dell'ingegno si applicano se esistenti le disposizioni regolamentari interne. Se più favorevoli al Prestatore d'opera si applicheranno invece le previsioni dell'art.12-bis della Legge n. 633/1941, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 ed il Prestatore sarà riconosciuto in ogni caso autore.

### **Art.13 - Trattamento dati**

Il Prestatore d'opera, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso. L'Università, dal canto suo, effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti. Il Prestatore d'opera dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

### **Art.14 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 40 del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972. L'eventuale imposta di bollo da versare in relazione a fatture/ricevute è a carico del Prestatore d'opera.

### **Art.15 - Foro competente**

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Cagliari, rinunciando espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

COPERTURA ECONOMICA E FINANZIARIA:

VOCE CO. AN: A.15.01.02.05.01.01 Altri progetti - parte esercizio  
CODICE PROGETTO: ALTRO\_2016\_SCALAS\_FIR\_2016\_2017

VOCE CO. AN: A.15.01.02.03.01.01 Progetti regionali - parte esercizio  
CODICE PROGETTO: RICRAS\_2012\_SCALAS - Premialità 2011 dott. Scalas

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Prestatore d'opera  
Dott.ssa Daniela Fadda

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Pier Luigi Lecis

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti nelle premesse e negli artt. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Il Prestatore d'opera  
Dott.ssa Daniela Fadda

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Pier Luigi Lecis

Si consegna in formato digitale il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e il Codice di comportamento di Ateneo emanato con D. R. n. 427 del 03.02.2015 e aggiornato con D. R. n. 313 del 12 gennaio 2017.

Il Prestatore d'opera  
Dott.ssa Daniela Fadda

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Pier Luigi Lecis